

La nuova legge sulle professioni sanitarie

Prof. Felice Majori

La G. U. n. 40 del 17.2.2006 ha pubblicato la legge 1.2.06, n. 43 sugli ordini per le professioni sanitarie "ex ausiliarie" di delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro sei mesi dall'entrata in vigore 4.3.06, per le aree infermieristica, ostetrica, riabilitativa, tecnico-sanitaria e della prevenzione, per i 22 profili ordinati nel DM 29.3.2001.

La legge ha tolto, giustamente, la definizione "non mediche", contenuta nel DDL 6229, con qualche problema terminologico distintivo rispetto alle altre professioni sanitarie. Legge delega ai fini ordinistici, definitori di "principi fondamentali" (art. 117 Cost. legislazione concorrente) verso le Regioni, ai fini della individuazione di nuove figure attraverso accordi S/R, dispositiva ai fini della istituzione della funzione di coordinamento.

Per l'area della prevenzione e per le due figure ad essa afferenti, l'assistente sanitario ed il tecnico della prevenzione sono previsti o un unico ordine, gestore di due albi distinti o due ordini, ove per i tecnici, se confermati over 20000, la decisione fosse di istituirne uno specifico. Un aspetto importante e singolare: per l'assistente sanitario la legge sancisce all'art. 4 la fine dell'anomala situazione che ha visto la figura agganciata all'ordine infermieristico l'IPASVI, pur in presenza di una legislazione (L. 42/99, L.251/00 DM 29.3.01 e profilo DM 69/97) che la colloca nell'area naturale, specifica e distinta della prevenzione, sia ai fini professionali che formativi.

Si crea la condizione per il superamento di una situazione antiggiuridica, creatrice di dubbi identitari e confusioni, rivelatisi oggettivamente dannosi per la figura come per il sistema.

Qualche osservazione. Opinioni differenti si sono scontrate in sede di gestazione di questa legge di carattere generale e specifico. Sul piano generale essa si immerge nell'ampio discorso sulle professioni intellettuali, pro e contro la regolamentazione ordinistica, aperto da tempo a livello europeo e tutt'altro che chiuso. Anzi, sempre più confuso, come dimostra la vicenda della direttiva Bolkstein, discussa e finita, in prima lettura, a Strasburgo il 14.2.06 con un compromesso, a dimostrazione di quella deriva neo-protezionista strisciante, di cui si discute, rinforzata dopo pochi giorni dalla vicenda GAZ de France-SUEZ.

Il compromesso, comunque, esclude l'applicazione della direttiva alle professioni sanitarie. Ancora sul piano generale, forti le connessioni con il Dlgs La Loggia n.30 del 22.06 (in G.U. n. 32/8.2.06) ricognitivo dei principi fondamentali in materia di professioni a norma dell'art. 1 della legge 5.6.03 n.131 che definisce gli ambiti di potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Peraltro si precisa che varie materie attinenti alle professioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Dlgs, e tra queste "l'ordinamento e l'organizzazione degli ordini e dei collegi professionali" che perciò competono allo Stato, a conferma delle ripetute sentenze della Corte Costituzionale in materia di professioni, problema attualmente al vaglio confermativo referendario del DDL di cosiddetta "devolution".

Nello specifico la nuova legge pone il tassello finale al mosaico di norme che hanno costituito la riforma delle professioni sanitarie, iniziata nel 1992 con il Dlgs 502 all'art. 6, 3° comma, suggellando il superamento dell'ausiliarietà e la definizione degli spazi di autonomia e responsabilità. A questo riguardo va sottolineato che la stessa legge 42/99 indica il limite dell'autonomia nel rispetto delle "competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni... etc". Interessanti e delicati i problemi interpretativi aperti al riguardo. Ancora, la 43 chiude la vexata questio dell'obbligo dell'iscrizione agli

ordini anche per i dipendenti pubblici, tormentone sul quale l'Autorità giudiziaria (Corte Cassazione, giudici di merito), il Consiglio di Stato e parte della dottrina si erano espressi per il no: la legge sancisce l'obbligo.

Perplessità espresse dall'Antitrust e posizioni avverse di varia fonte, sono state superate dal legislatore nel rush di fine legislatura. In rapida valutazione, ritengo positivo il lavoro compiuto dal Parlamento, costituzionalmente corretto quanto alle competenze e, nel merito coerente con la scelta compiuta nel 1992 col Dlgs 502 di avvio della riforma di queste professioni, componente importante del sistema welfare.

Non mancano imperfezioni e oscurità interpretative per cui converrà seguire l'iter interpretativo di questa legge lungo il tragitto verso i nuovi ordini ma anche per altri punti. Tra essi la creazione di nuovi profili e le norme sul coordinamento, a mio parere esposte a qualche dubbio di competenza, lambendo una materia appartenente al concerto contrattuale. Infine, un contributo alla faticosa rielaborazione del TULLSS 1934, in corso anche per Sital, rivisitata a Genova al Congresso ottobre '04, Conferenza di Parma primavera '05 nei suoi capitoli fondamentali, istituzioni e professioni della salute, fibrillanti per natura propria e perché frontalmente investite dallo tsunami costituzionale.